Legge 25 marzo 1993, n. 81

# Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993

### CAPO I

Elezione degli organi comunali e provinciali

ART. 1

Abrogato1

ART. 2

Abrogato<sup>2</sup>

#### ART. 3

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidatur e alla carica di sindaco per ogni comune deve esser e sottoscritta:

Legge 25 marzo 1993, n. 81

<sup>1 -</sup> L'art. 1, che dettava norme in materia di composizione e funzionamento del consiglio comunale, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La stessa materia è ora disciplinata negli articoli dal 37 al 40 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

<sup>2 -</sup> L'art. 2, che dettava norme in materia di durata e di limitazione del mandato del sindaco o presidente di provincia e dei consigli comunali o provinciali, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La stessa materia è ora disciplinata dall'art. 51 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

- *a)* da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abi-tanti;
- b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti:
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- *b)* da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- *i)* da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti <sup>3</sup>.
- 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
- 3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candida to alla carica di sindaco deve dichiarar e di non aver accet tato la candidatura in altro comune.

<sup>3 -</sup> Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale).

- 4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi r ecanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, appr ovato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni<sup>4</sup>. Sono competenti ad eseguir e le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltr e ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53<sup>5</sup>, i giudici di pace e i segr etari giudiziari.
- 5. Abrogato 6
- 6. La lettera b) del primo comma dell'art. 1 del decr eto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazio ni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

### ART. 4

Fissazione della data di svolgimento delle elezioni

1. L'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

Omissis 7

4 - L'art. 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modificazioni è così formulato:

Legge 25 marzo 1993, n. 81

<sup>&</sup>quot;La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve es sere auttenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stes se disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali".

<sup>5 -</sup> Riportato, nel testo attualmente vigente, a pag. 285.

<sup>6 -</sup> Il comma 5 dell'art. 3 è stato abrogato d'all'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo n. 267/2000.

<sup>7 -</sup> Riportato a pag. 296.

#### ARTT. 5-9

Abrogati 8

#### ART. 10

Elezione dei consigli circoscrizionali

- 1. Abrogato 9
- 2. Abrogato 9
- 3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

#### **ART. 11** 10

Durata dello svolgimento delle elezioni

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo tur no di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle or e 8 alle ore 22 della domenica e dalle or e 7 alle or e 15 del lunedì successivo.

<sup>8 -</sup> Gli articoli 5, 6, 7, 7-bis, 8 e 9 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia di sistema elettorale di sindaci e presidenti di provincia e di consigli comunali e provinciali vigono ora gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

<sup>9 -</sup> I commi 1 e 2 dell'art. 10 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le circoscrizioni di decentramento comunale sono ora disciplinate dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 267/2000.

<sup>10 -</sup> Articolo come di seguito sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

2. Dichiarata chiusa la votazione, il pr esidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni pr eviste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decr eto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

# CAPO II

Competenze degli organi comunali e provinciali

ARTT. 12-27

Abrogati11

# CAPO III

Norme sulla campagna elettorale

## **ART. 28**

Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva Abrogato<sup>12</sup>

# ART. 29

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a can didati alla carica di sindaco e di pr esidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e gior nali murali

Legge 25 marzo 1993, n. 81

<sup>11 -</sup> Gli articoli dal 12 al 27 della legge 81/1993 sono stati abrogati dall'art. 274, lett.  $\infty$ ) del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267.

<sup>12 -</sup> Arti co lo abrogato dall'art. 20, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina del le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni <sup>13</sup>; è invece vietata la pr opaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra for ma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive <sup>14</sup>.

- 2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
- a) gli annunci di dibattiti, tavole r otonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c) la presentazione e illustrazione dei lor o programmi elettorali.
- 3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente r esponsabile.
- 4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecuto re materiale e del committente r esponsabile.
- 5. In caso di inosservanza delle nor me di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei

<sup>13 - (</sup>Norme per la disciplina della propaganda elettorale).

<sup>14 -</sup> Si vedano anche l'art. 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne dettorali ecc.*), e successive modificazioni [pag. 367], e la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazi one durante le campagne dettorali e referendarie eper la comunicazione politica*) [pag. 443].

deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contrav - viene alle r estanti norme di cui al presente articolo è puni - to con la multa da eur o 516 ad eur o 25.822 [anziché da lire un milione a lire cinquantamilioni] <sup>15-16</sup>.

- 6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla lor o attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa <sup>17</sup>.
- 7. I divieti di cui al pr esente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candida ti impegnati nella competizione elettorale.

# ART. 30

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i r egolamenti dei comuni con popolazione superior e a 10.000 abi -

15 - Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giu gno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

Legge 25 marzo 1993, n. 81

<sup>16 -</sup> Comma così sostituito dall'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne dettorali ecc.). La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 [Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1º agosto 2001,] ha dichi arato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui punis ce il fatto previsto dal comma 3 con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

<sup>17 -</sup> L'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comuni cazione politica) [pag. 454], dispone, ora, che "dalla data di convocazione e fino alla chiu sura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

tanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superior e a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidatur e deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendo no vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

### CAPO IV

Norme transitorie e finali

#### **ART. 31**

Abrogato 18

### ART. 32

Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

#### **ART. 33**

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata

<sup>18 -</sup> L'art. 31, in materia di indennità degli amministratori locali, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la pr esente legge sono da considerarsi prive di ogni ef fetto.

# **ART. 34**

Abrogazione di norme

- 1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, n. 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, appr ovato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
- 2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'art. 10 della legge 10 settembr e 1960, n. 962.
- 3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.
- 4. Con effetto dalla data di entrata in vigor e della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa pr eveda tempi diversi per la cessazione della lor o efficacia.
- 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigor e della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezio ne degli organi comunali e provinciali <sup>19</sup>.

Legge 25 marzo 1993, n. 81

<sup>19 -</sup> A norma dell'art. 8, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.), "il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge" (19 ottobre 1993).

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigor e della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 ago sto 1988, n. 400<sup>20</sup>.

## ART. 35

Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribu zioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle r elative norme di attuazione.

#### **ART. 36**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigor e il gior no successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf ficiale della Repubblica italiana.

<sup>20 -</sup> Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 [pag. 321], è stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge.